

**“Regolamento per il funzionamento e l’uso  
del Complesso monumentale del Teatro Olimpico”**

*Approvato con deliberazione C.C. PGN 60222/54 del 15.09.2010*

## **TITOLO I - COMPITI ISTITUZIONALI**

### **Art. 1 – Natura del Bene**

Il Teatro Olimpico, creato dal genio di Andrea Palladio e Vincenzo Scamozzi, per volontà dell’Accademia Olimpica, a motivo della sua natura artistica e della sua storia va considerato, oltre che come struttura teatrale, anche come sede museale.

Esso rientra tra i beni tutelati dalla legislazione statale e regionale relativa alle cose di interesse artistico e storico e ai musei di enti locali.

Dalla condizione giuridica del Teatro deriva al Comune di Vicenza, proprietario dello stesso, il compito di vigilare sul rispetto di tali leggi e di applicare una normativa che tenga conto della duplice natura dell’Olimpico che è, per configurazione e tradizione, monumento e teatro insieme. Gli ambienti annessi al Teatro, antiodeo e odeo, ingresso, giardino e quantaltro fa parte della struttura del complesso inserito nel Castello del Territorio, grazie al rilevante valore artistico della loro architettura e delle loro decorazioni pittoriche, nonché per ragioni storiche, sono da considerarsi parte integrante e non scindibile del Teatro Olimpico.

### **Art. 2 – Tutela del Bene**

La tutela e conservazione del Teatro (da considerarsi nel complesso indicato dal precedente articolo) spettano al Comune di Vicenza tramite la Conservatoria ai Monumenti di proprietà civica, facente capo alla Direzione Settore Musei, nel rispetto della legislazione vigente.

Alla Direzione Musei è demandata dalle leggi in vigore la funzione di gestire i rapporti istituzionali e burocratici con le competenti Soprintendenze e con la Regione del Veneto e di applicare e far rispettare in particolare gli articoli 20, 21 e 45 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs 22.01.2004 n° 42, nonché quanto stabilito dal D.M. 14.01.2008 in materia di valutazione della vulnerabilità sismica.

Ogni utilizzo del nome, del logo e delle immagini del Teatro Olimpico deve essere preventivamente autorizzato dal Comune di Vicenza - Direzione Settore Musei.

Ogni uso indebito e non autorizzato verrà perseguito.

## **TITOLO II – IL MONUMENTO**

### **Art. 3 – Garanzia di accesso al pubblico**

Il Teatro Olimpico è uno dei monumenti più studiati e visitati del mondo. A tale motivo l’Ente proprietario, nel rispetto del dettato dell’art. 105 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio D.Lgs 22.01.2004 n° 42 e dell’art. 3 c-d della Legge Regionale 5.09.1984, n° 50, ne assicura l’uso e il godimento pubblico, garantendone l’accesso – disciplinato e sorvegliato da adeguato servizio di custodia - e lo studio, anche ai fini della divulgazione scientifica e didattica.

### **Art. 4 – Personale di custodia e sorveglianza**

Il personale di custodia e di servizio del Teatro è alle dipendenze della Direzione Settore Musei. Le unità di personale in servizio per ogni turno devono garantire la presenza della squadra di sicurezza, composta da tre elementi debitamente formati, prevista dalla normativa, oltre alle eventuali integrazioni necessarie.

Il Comune di Vicenza garantisce la disponibilità continuativa di un custode che sorvegli il complesso di giorno e di notte; garantisce altresì durante le ore di visita un adeguato e congruo numero di addetti alla sorveglianza, avvalendosi anche di collaborazioni esterne adeguatamente formate e qualificate.

### **Art.5 – Visite del pubblico**

L'accesso al pubblico è consentito e garantito nelle fasce orarie, estiva e invernale, stabilite annualmente. Soltanto eccezionali motivi di sicurezza e di tutela o eventi straordinari possono determinare la chiusura del monumento ai visitatori senza preavviso.

Ogni contrazione o modifica d'orario, oltre a quelli indicati nel comma precedente, deve essere disposta dal Sindaco con apposita ordinanza e comunicata con congruo anticipo.

L'accesso al Teatro Olimpico di visitatori o studiosi è consentito tramite l'acquisto del biglietto d'ingresso.

Il biglietto assicura il diritto di accesso all'odeo, all'antiodeo e alla cavea del Teatro. Per motivi di tutela il Comune di Vicenza può limitare l'accesso del pubblico a determinati settori della cavea opportunamente transennati.

Il numero massimo di visitatori consentito di volta in volta durante l'orario ordinario di apertura è, per motivi di sorveglianza, di 100 unità. In caso di scolaresche, è richiesta la presenza di accompagnatori (insegnanti, bidelli o altre persone delegate dalla scuola), nella misura tassativa di 1 unità ogni 15 alunni.

Gli accompagnatori devono rendersi responsabili del comportamento degli alunni stessi e di ogni danno a persone o cose all'interno dell'intero complesso.

Il personale di sorveglianza del Teatro ha l'obbligo di disciplinare turni e scaglioni, facendo attendere i visitatori eccedenti nei vani contigui alla sala teatrale.

E' fatto divieto assoluto, salvo le eccezioni di cui l'articolo seguente, di accedere agli spazi dell'edera sommitale, del proscenio e delle scene scamozziane.

### **Art. 6 – Permessi speciali per visitatori e studiosi**

In base alla regolamentazione vigente, soltanto ospiti illustri o persone e gruppi di ospiti della città e dell'Accademia Olimpica possono avere il permesso di ingresso gratuito o ridotto al monumento. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune di Vicenza tramite la Direzione Musei.

Per ospiti particolarmente illustri, per studiosi di documentata serietà e per studenti da essi accompagnati o da essi presentati, la Direzione Settore Musei può concedere un nulla-osta speciale scritto per l'accesso al proscenio e alle scene.

Coloro che hanno ottenuto il permesso speciale di accesso al proscenio e/o alle scene devono essere accompagnati per tutto il periodo dell'accesso da personale allo scopo delegato dalla Direzione Musei.

La Direzione Musei può concedere, in via eccezionale e previa intesa con le Soprintendenze competenti, qualora necessario, autorizzazioni speciali per l'uso di strumentazioni tecniche per misurazioni e rilievi. L'autorizzazione verrà rilasciata a fronte di circostanziata richiesta scritta, fatta pervenire con almeno 20 giorni di anticipo.

### **Art. 7 - Guide**

E' consentito il ricorso a persone che effettuino guide illustrative all'interno del Teatro, limitatamente agli spazi normalmente aperti al pubblico.

Le guide di gruppi privati non devono disturbare con le loro spiegazioni gli altri visitatori. A nessuna guida è consentito, all'interno del Teatro, chiedere o ricevere mance o altro compenso per le presentazioni fornite (al di fuori di quello preventivamente e regolarmente pattuito con chi ha richiesto il servizio di guida).

E' consentito l'uso di guide meccaniche registrate.

Per l'accesso al proscenio delle guide valgono le norme di cui al precedente articolo. E' comunque tassativamente vietato l'accesso alle scene.

### **Art. 8 – Illuminazione del Monumento**

Il Comune di Vicenza provvede all'installazione di un impianto fisso di illuminazione, rispettoso delle esigenze di conservazione del Monumento e che ne garantisca il migliore apprezzamento.

Sulla sua manutenzione vigila il Settore Lavori Pubblici. Sul suo impiego nelle ordinarie fasce orarie di visita del pubblico vigila la Direzione Musei; sul suo impiego straordinario per usi diversi del Teatro valgono le disposizioni impartite dal Titolo III- art . 11 lettera d.

### **TITOLO III – TEATRO E ANNESSI**

#### **Art. 9 – Considerazioni generali**

Il Teatro Olimpico per sua natura nasce come architettura teatrale e quindi come luogo di spettacolo.

Essendo tuttavia un Teatro storico di alta valenza architettonica, esso va innanzitutto considerato come monumento, cui vanno prioritariamente applicati i concetti di tutela e conservazione, secondo lo spirito espresso nei titoli I e II del presente Regolamento.

Il Comune di Vicenza, per ragioni di storia e di tradizione, promuove e favorisce la realizzazione di spettacoli e di altre manifestazioni culturali, che facciano rivivere l'Olimpico come Teatro, soprattutto quando tali iniziative contribuiscono ad una migliore comprensione e conoscenza dell'insigne architettura.

Ogni iniziativa di questo tipo dovrà tener conto che il Teatro Olimpico è un teatro storico a scena fissa e che quindi ogni spettacolo dovrà essere subordinato a tale realtà ed alle esigenze culturali che ne derivano.

All'Accademia Olimpica, per l'uso del Teatro e degli annessi, il Comune di Vicenza conferma gli impegni storici assunti con la convenzione 19-20 gennaio 1813, quando non in contrasto con la legislazione vigente.

#### **Art. 10 – Gestione e concessione**

Alla gestione e alla concessione del Teatro provvede la Direzione Musei, sentito il parere delle competenti Soprintendenze, per gli aspetti di tutela e conservazione del Monumento, quando l'iniziativa implichi la realizzazione di apparati scenici di qualsiasi tipo o di azioni sceniche. In considerazione delle varie attività istituzionali presenti e delle attività occasionali annualmente programmate, il Piano di Emergenza del Monumento, redatto nel rispetto delle disposizioni di cui alle circolari del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n° 132/2004 e n° 30/2007, deve essere integrato con l'analisi completa dei possibili rischi cui è soggetto il complesso monumentale.

All'Accademia Olimpica viene concessa precedenza su terzi per i suoi usi istituzionali e per la realizzazione delle proprie manifestazioni.

La richiesta deve comunque pervenire alla Direzione Musei con tempestivo preavviso, ai fini della redazione del calendario generale delle manifestazioni.

#### **Art. 11 – Spettacoli**

Il Comune di Vicenza può organizzare in modo diretto spettacoli all'interno del Teatro, o può concedere in uso il Teatro a terzi per la realizzazione di manifestazioni culturali.

Ogni iniziativa di cui al primo comma non deve, di norma, interferire con le visite del pubblico.

Le iniziative di cui sopra non devono recare alcun pregiudizio al Monumento e rispettare le leggi e le norme che regolano l'uso degli edifici di interesse storico-artistico.

Sull'applicazione delle leggi e delle normative in materia vigilano le competenti Soprintendenze, la Direzione Musei e il Responsabile Tecnico (RT) nominato dal Sindaco.

A tale scopo si fissano le seguenti norme:

a) è fatto divieto assoluto di installare qualsiasi scenografia o di approntare qualsiasi azione scenica nello spazio delle scene scamozziane. Potranno essere concesse, ottenuto il preventivo nulla-osta dalle Soprintendenze, azioni sceniche limitate al solo transito di un numero contenuto di persone nello spazio compreso tra la linea della scenafrente e l'inizio delle prospettive sceniche scamozziane, con ciò intendendo che il paesaggio tra le "vie" e le finte architetture resta severamente vietato;

b) è concessa l'installazione di apparati ed elementi scenici mobili nello spazio del proscenio. Essi non devono comunque interferire con la struttura della scenafrente, rispettandone in maniera assoluta "la conservazione, la luce e il decoro", in applicazione del dettato dell'art. 45, punto 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. 22.01.2004 n° 42. Tali elementi non devono perciò nascondere il proscenio, appoggiarsi ad esso o comunque alterarne la struttura e l'immagine.

Sono vietate nel proscenio azioni sceniche che possono provocare vibrazioni pericolose per la statica del Monumento e dei suoi apparati decorativi;

c) in caso di spettacoli musicali dal vivo, o di musiche di scena registrate, il livello sonoro non dovrà superare i limiti oltre i quali si possono verificare rischi per la struttura. La Direzione Musei si riserva di revocare l'autorizzazione all'uso di strumentazione elettrica o di amplificazione del suono, qualora in sede di prova ravvisi motivi di rischio. L'autorizzazione può altresì essere revocata nel caso di organici strumentali eccedenti rispetto a quelli dichiarati nella domanda di concessione;

d) l'uso delle luci è limitato all'impianto di illuminazione installato nel Teatro. Ogni modifica dell'impianto od ogni suo potenziamento devono essere approvati dalla Direzione Musei;

e) lo spazio dell'orchestra può essere occupato da gruppi orchestrali o da sedie per gli spettatori. E' fatto assoluto divieto di qualsiasi installazione fissa che alteri il profilo architettonico degli spazi.

La Direzione Musei vigila altresì sullo svolgimento dell'attività, disciplinandola come segue:

1) ogni manifestazione va realizzata, di norma, in fasce orarie diverse da quelle di apertura al pubblico, onde evitare interferenze tra percorsi di visita e spazi d'uso, ai fini della sicurezza;

2) le prove di spettacolo devono di regola svolgersi fuori dell'orario di apertura del Teatro al pubblico. Solo in casi eccezionali, il Sindaco può autorizzare, con congruo anticipo, una contrazione di orario di apertura al pubblico e una conseguente estensione dell'orario di prova;

3) non è ammessa la contemporaneità di prove di spettacolo e di incontri e/o eventi nell'odeo, per promiscuità delle vie di fuga;

4) l'accesso degli spettatori per le manifestazioni avviene con ingresso da Stradella del Teatro;

5) i posti a sedere durante gli eventi non possono superare il numero di 470, così distribuito: 120 nella fossa dell'orchestra e 350 nella cavea, ad eccezione dell'ultimo gradone in alto a ridosso dell'essedra e degli spicchi laterali;

6) negli spazi dei due intercolumni dell'essedra non è consentito sostare né porre sedie per spettatori. Lo spazio è riservato a personale di sala e Vigili del Fuoco;

7) le persone diversamente abili potranno trovare collocazione al di fuori delle vie di esodo, su piattaforme mobili appositamente predisposte, collocate ai lati della fossa dell'orchestra;

8) in occasione di manifestazioni musicali/concertistiche, il numero massimo di presenti sul palcoscenico è stabilito in 50 unità;

9) durante gli intervalli degli spettacoli è consentito al pubblico accedere al vestibolo e all'odeo, con divieto di fumare;

10) e' fatto divieto dell'installazione di qualsiasi forma di pubblicità e propaganda che non sia quella predisposta o autorizzata dal Comune e approvata dalla Soprintendenza;

11) le installazioni di qualsiasi tipo in odeo devono essere tenute a debita e rispettosa distanza dai muri in modo da non danneggiare affreschi e opere d'arte.

Gli allestitori ed i responsabili di spettacoli teatrali dovranno produrre alla Direzione Musei, con 90 giorni di anticipo e in triplice copia, una circostanziata descrizione scritta delle azioni sceniche che si intende mettere in atto, per l'esame e la trasmissione alle Soprintendenze ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi della legislazione vigente. La relazione tecnica dovrà contenere dettagliati elaborati grafici con i progetti esecutivi delle scenografie da installarsi nel proscenio, corredati di simulazioni fotografiche digitali che consentano la valutazione dell'interferenza degli allestimenti con le strutture palladiane. Dovrà inoltre contenere un circostanziato programma di uso delle luci di scena.

Va fatto obbligo agli allestitori dello spettacolo, nel limite del possibile, di rimuovere durante gli orari di visita al pubblico le scenografie installate nel proscenio, in modo da consentire la fruizione il più possibile completa del Monumento.

Per l'impianto di illuminazione fisso l'Amministrazione Comunale designerà un tecnico di sua fiducia cui affidare in modo continuativo la responsabilità e la tutela dell'impianto.

#### **Art. 12 - Altre manifestazioni**

Per tutti gli spettacoli o manifestazioni privi di scenografie o di azioni sceniche i responsabili dovranno inoltrare domanda scritta alla Direzione Musei, con congruo anticipo e comunque almeno 30 giorni prima della data richiesta.

Nella domanda va inserita una sommaria descrizione con indicazione della durata dello svolgimento dell'iniziativa e la specificazione di ogni particolare utile alla comprensione dell'andamento della medesima (collocazione strumenti, percorsi, persone interessate, installazione tavoli e microfoni ecc.).

Per le manifestazioni istituzionali e culturali dell'Accademia Olimpica (assemblee degli Accademici, tornate, conferenze, celebrazioni e concerti) l'Accademia ne darà tempestivo avviso all'Amministrazione Comunale che, accertata la disponibilità degli ambienti, darà esplicito consenso. In ogni caso valgono le disposizioni di cui all'articolo precedente.

Saranno preventivamente escluse, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, le domande per manifestazioni il cui livello o la cui natura non siano congrui o consoni al valore artistico del Teatro Olimpico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. 22.01.2004 n° 42.

#### **Art. 13 – Riprese fotografiche, cinematografiche, televisive**

Per servizi fotografici giornalistici o servizi artistici che richiedano l'uso del cavalletto, va avanzata richiesta scritta alla Direzione Musei, su modulo fornito dalla stessa, specificando se interessino scatti da effettuarsi dalla cavea, oppure anche dal proscenio e dall'orchestra, fermo restando l'assoluto divieto per qualsiasi ripresa sulle scene oltre la linea di proscenio. L'uso delle luci è rigorosamente limitato all'impianto esistente in Teatro.

Nella domanda il richiedente dichiarerà l'impegno a consegnare alla Biblioteca della Pinacoteca civica di Palazzo Chiericati una copia della o delle pubblicazioni su cui saranno stampate immagini oggetto delle riprese.

Per riprese cinematografiche e/o televisive valgono tutte le clausole di cui al comma precedente, compresa la consegna di copia dei filmati alla cineteca della sede museale predetta, per la quale verrà garantito l'uso esclusivo di consultazione interna a motivi di studio.

La concessione per le riprese sarà rilasciata a titolo oneroso.

Nell'orario di apertura è consentito ai visitatori di usare normali apparecchi fotografici privi di cavalletto e cineprese a mano.

Solo in presenza di controverse esigenze, la Direzione Musei può richiedere il parere della competente Soprintendenza.

In ogni caso qui contemplato, valgono tassativamente tutte le disposizioni e le restrizioni impartite dall'art. 11 del presente regolamento.

#### **Art. 14 – Odeo**

Nell'odeo sono consentiti conferenze, incontri e cerimonie organizzate dall'Amministrazione Comunale, dall'Accademia Olimpica o da terzi, su concessione della Direzione Musei, con un numero massimo di 100 persone, come stabilito dalle disposizioni in materia di sicurezza e di pubblico spettacolo. E' possibile la collocazione di sedie per il pubblico e pedane per gli oratori. Il perimetro dell'odeo deve essere transennato da apposite strutture mobili che proteggano gli affreschi. Nell'odeo è possibile la realizzazione di piccole mostre, le cui strutture non devono in alcun modo interferire con gli spazi architettonici e occultare affreschi ed opere d'arte qui presenti.

#### **Art. 15 - Giardino**

Nessun impiego diverso da quello di sosta e transito è di norma previsto per il giardino. Vi possono avere accesso con mezzi meccanici tutti coloro che in qualche modo sono coinvolti nelle manutenzioni e uso del Teatro o dell'odeo per rapporti con il Comune o con l'Accademia Olimpica. Per mezzi di proprietà non comunale è necessario un permesso scritto del Comune. Al di fuori dell'orario di apertura al pubblico, l'utilizzo del giardino può essere autorizzato dalla Direzione Musei per ricevimenti nell'ambito delle concessioni del Teatro rilasciate per spettacoli e manifestazioni.

### **TITOLO IV – CANONI DI CONCESSIONE IN USO DEL TEATRO E DEGLI ANNESSI**

#### **Art. 16 – Concessioni del Teatro**

Per tutti gli spettacoli, manifestazioni, riprese cinematografiche e televisive, nonché per riprese e servizi fotografici a scopo pubblicitario non organizzati o promossi dal Comune di Vicenza, verrà richiesto un canone di utilizzo commisurato alla natura della manifestazione, fissato da apposita deliberazione.

Qualora fossero ravvisate nelle richieste le caratteristiche del servizio di informazione o quello di altri scopi culturali, l'uso del Teatro potrà essere concesso gratuitamente.

#### **Art. 17 – Capienza**

Il Teatro Olimpico ha la capienza complessiva di 470 posti a sedere: 120 in platea e 350 in gradinata. Nessuna aggiunta mobile di posti a sedere è consentita oltre al numero stabilito dalle norme in vigore.

In caso di uso della platea per dislocazione dell'orchestra, la capienza è ridotta ai soli 350 posti della gradinata.

#### **Art. 18 – Obblighi del concessionario**

Il concessionario si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel presente Regolamento, avvalendosi nell'uso del Teatro del personale tecnico e degli strumenti in dotazione allo stesso.

Dovrà inoltre munirsi dei prescritti permessi di legge, essere in regola con gli adempimenti SIAE e indicare il responsabile dell'attività (RA), cui spetta l'obbligo di osservare e far osservare le norme di legge e regolamentari previste, sia in fase di spettacolo, ma anche durante gli allestimenti e le prove.

Il concessionario si impegna ad usare il materiale illuminante in dotazione al Teatro e a non installare altri proiettori, nonché a utilizzare il personale tecnico designato dal Comune per l'uso e manutenzione delle apparecchiature elettriche di cui il Teatro è fornito.

Le scene non dovranno essere ingombrate da servizi di allestimento, praticabili, impianti tecnici, cavi, costumi ed altro materiale.

La concessione a terzi sarà rilasciata dalla Direzione Musei. Il Concessionario dovrà controfirmare per accettazione una impegnativa che garantisca l'osservanza delle norme del regolamento.

Ogni trasgressione comporterà la revoca della concessione o la sospensione immediata della manifestazione.

#### **Art. 19 – Sicurezza**

Durante le manifestazioni al Teatro Olimpico, oltre alla presenza obbligatoria di una squadra di Vigili del Fuoco e di personale di sala abilitato, dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti utili e necessari per prevenire ogni e qualsiasi danno al Teatro, con divieto di installazione di elementi scenici non adeguatamente ignifugati e uso di fiamme libere all'interno del Teatro.

L'ignifugazione e la coloritura di tutto il materiale scenico, costumi o strutture dovranno essere eseguite all'esterno del Teatro, mai all'interno o nei locali adiacenti.

Le porte di sicurezza, compresa quella del palco e le due inferriate del sottopalco, dovranno rimanere aperte durante la manifestazione per consentire l'eventuale repentino deflusso del pubblico ed agevolare l'intervento dei Vigili del Fuoco.

E' fatto divieto assoluto di fumare nel Teatro e in tutti i locali facenti parte del complesso.

#### **Riferimenti normativi citati nel testo**

##### **Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs 22.01.2004 n° 42**

“Art. 20 – Interventi vietati:

1. I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione”.

“Art. 21 – Interventi soggetti ad autorizzazione:

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali è subordinata ad autorizzazione della Soprintendenza competente.

5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni”.

“Art. 45 – Prescrizioni di tutela indiretta:

1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

“Art. 105 - Diritti di uso e godimento pubblico:

1. Il Ministero e le Regioni vigilano, nell'ambito delle rispettive competenze, affinché siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni della presente Parte”.

##### **Legge Regionale 5.09.1984, n° 50**

“Art. 3 – Compiti:

lett. c) assicurare la fruizione pubblica del materiale;

lett. d) programmare e adottare iniziative di ricerca scientifica e di attività didattica che contribuiscano alla conoscenza del patrimonio culturale”

Linee guida Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Circolari n. 132/2004 e n. 30/2007 e D.M. 14.01.2008